

...omissis...

Oggetto: istanza di riesame avverso l'accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, presentata dal sig. ...omissis... ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.

**VISTA** l'istanza di accesso agli atti amministrativi, *rectius* di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii presentata in data 2 novembre 2022 (acquisita a protocollo n. 88937 del 2 novembre 2022) dal sig. ...omissis... **nella quale** l'istante ha chiesto di prendere visione dell' " *elenco dei nominativi dei responsabili unici del procedimento iscritti al SIMOG/AUSA con evidenza della stazione appaltante di appartenenza e dei recapiti dei RUP nonché di conoscere l'ammontare degli affidamenti effettuati con acquisizione dello SMARTCIG negli ultimi tre anni*";

**VISTO** il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso ai documenti richiesti emanato dall'Ufficio Servizi IT per i contratti pubblici (USCP) dell'ANAC (prot. n. 99800 del 30 novembre 2022);

**VISTA** l'istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego presentata dal sig. ...omissis..., ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 acquisita a protocollo n. 101087 del 2 dicembre 2022;

**VISTO** il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, acquisito al prot. A.N.AC. n. 106145 del 19 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

**CONSIDERATA** la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'A.N.AC. " *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*";



## SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

dall'istruttoria svolta è emerso che il Sig. ...*omissis*... ha proposto un'istanza di accesso civico generalizzato. ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, chiedendo di prendere visione dell' *"Elenco dei nominativi dei responsabili unici del procedimento iscritti al SIMOG/BDCP/AUSA con evidenza della stazione appaltante di appartenenza e dei recapiti dei RUP nonché di conoscere l'ammontare degli affidamenti effettuati con acquisizione dello SMARTCIG negli ultimi tre anni"*.

L'Ufficio Servizi IT per i contratti pubblici (USCP) – in qualità di ufficio competente - a seguito dell'esperimento dell'istruttoria interna ha rigettato l'istanza, precisando che i codici fiscali dei RUP costituiscono dati personali non compresi tra quelli accessibili ai sensi dell'art. 3 del Regolamento A.N.AC. per l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. In aggiunta sono state richiamate le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* nella parte in cui rimettono alla valutazione dell'amministrazione la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali che potrebbe derivare dalla conoscenza generalizzata delle informazioni.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ...*omissis*... ha inoltrato istanza di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, eccependo che *"nell'istanza di accesso non sono stati richiesti i codici fiscali bensì dati comunque disponibili tenuto conto che i dati raccolti da ANAC sono, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 33/2013 s.m.i, i medesimi che ciascuna stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito web: [che] i dati (nome, cognome, stazione appaltante, recapito email/PEC) sono disponibili al pubblico, senza alcuna lesione della privacy, tenuto conto che vengono comunicati e diffusi dalle stazioni appaltanti in occasione delle singole procedure di affidamento: [...]"*.

Fermo restando che la motivazione contenuta nel provvedimento di rigetto appare eccessivamente sintetica in quanto non espliciterebbe le ragioni effettive per le quali dall'ostensione della documentazione richiesta possa derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3, lett. c), del Regolamento A.N.AC. concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono indicati tra i dati accessibili quelli *"identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti (Amministrazione o Denominazione/Ragione Sociale dell'Operatore Economico cui appartiene il soggetto: Cognome; Nome)"*. Più dettagliatamente, per ciascuna procedura di affidamento viene riportata sia la stazione appaltante che il RUP incaricato. Tali informazioni, pertanto, sono pubbliche e liberamente consultabili attraverso il servizio *on line* "Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione". In tal senso, pur non potendosi riscontrare un concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali per tali soggetti - in quanto già ampiamente divulgati - non si ravvede la necessità di eseguire ulteriori operazioni di estrazione al solo fine di agevolare il singolo istante nella conoscenza dei nominativi. In altri termini, l'eventuale



accoglimento dell'istanza non avrebbe l'obiettivo di promuovere la trasparenza dei dati, costituendo soltanto un aggravio per l'amministrazione che mediante il sistema *Open data* già permette a "chiunque" l'accesso alle informazioni richieste. In merito, si condivide quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali, interpellato ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 (cfr. prot. A.N.AC. n. 102312 del 6 dicembre 2022), di indicare al soggetto istante il collegamento ipertestuale dove poter visualizzare i dati, considerato che nel caso in esame i predetti dati sarebbero già pubblici sul sito di ANAC,

In riferimento, invece, ai recapiti dei RUP (indirizzi mail/pec), si rappresenta che gli stessi rientrano a pieno titolo nella nozione di "dati personali" di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, poiché consentono di identificare direttamente o indirettamente la persona fisica. In merito si segnala che l'ufficio USCP non ha effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33/2013 e negato *de plano* l'accesso. La procedura seguita, invero, risulta conforme alla circolare FOIA n. 1/2019 ove si prevede che "qualora [...] il numero di controinteressati sia così elevato da rischiare di arrecare un serio pregiudizio al buon andamento, a causa della onerosità dell'attività di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'amministrazione può consentire l'accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati nell'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza". Non vi è dubbio, infatti, che l'elevato numero di RUP registrati nella Banca Dati renda oggettivamente difficoltoso garantire la partecipazione di tutti al procedimento. In quest'ottica, non può che condividersi la scelta di negare l'ostensione al fine di preservare il diritto alla riservatezza dei controinteressati. Infine, si ritiene che l'asserita disponibilità dei recapiti riferiti ai RUP sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti non sia idonea ad affievolire le esigenze di tutela innanzi rappresentate, tenuto conto che non si tratta di dati oggetto di specifica pubblicazione obbligatoria. Peraltro, A.N.AC. è responsabile del trattamento soltanto per le informazioni che acquisisce direttamente e non ha la possibilità materiale di verificare che tutti gli indirizzi mail/pec dei RUP siano effettivamente resi pubblici dai vari enti. Ciò ha trovato conferma anche nel predetto parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali acquisito al protocollo ANAC n. 106145 del 19/12/2022.

Quanto, invece, alla richiesta di ricevere dati inerenti all'ammontare degli affidamenti effettuati con acquisizione dello SMARTCIG negli ultimi tre anni, questa non sembra investire profili di protezione dei dati personali e, pertanto, limitatamente a tale profilo, la richiesta di riesame deve essere accolta.

Per i sopraesposti motivi, si

## ACCOGLIE PARZIALMENTE

la richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso civico generalizzato inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. dal sig. ...*omissis*..., nei



termini suesposti.

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

*Dott.ssa Antonella Cirillo*